



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO TRIBUTI
P.zza della Libertà,1 - Tel.0863908300-314-315 Fax0863995412



I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2009-

Gentile Contribuente,

La informiamo che la riscossione dell'Imposta Comunale sugli immobili - I.C.I. è effettuata direttamente dal Comune.

I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale

n. 69858231 intestato :COMUNE DI CARSOLI INCASSO I.C.I. - SERV. TESORERIA oppure con il modello F24 disponibile presso qualsiasi sportello bancario.

Si rammenta che l'imposta dovuta potrà essere versata in due rate :

- la prima entro il 16 del mese di giugno c.a. pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione vigenti nel 2008;
- la seconda dal 1° al 16 dicembre per il residuo importo dovuto per l'intero anno 2009.

E' facoltà del contribuente procedere al versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2009.

Per l'anno 2009, l'imposta è determinata applicando al valore degli immobili stessi (fabbricati ed aree fabbricabili) le seguenti aliquote e detrazione (Del.C.C. n.9 del 28/03/07- vigente per il corrente anno).

ALiquota : 5,00 X 1000 per l'abitazione principale di categoria A1,A8 e A9 e pertinenze (garage,box,o posto auto,soffitta,cantina) situate nello stesso edificio dove è ubicata l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri.DETRAZIONE : Euro 103,29 per l'abitazione principale.

ALiquota : 7,00 X 1000 per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.

A decorrere dall'anno 2008 l'imposta non è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento(pertinenze e uso gratuito a parenti) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9.Tale esenzione deve essere comunicata al comune mediante denuncia.

Per "ABITAZIONE PRINCIPALE" deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed in cui il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Ai fini dell'esenzione sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito, con scrittura privata, da esibire al Comune insieme alla denuncia, a parenti in linea retta o collaterale. La presente disposizione opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

FABBRICATI - Base imponibile :

- a) totalmente ultimati - rendita catastale rivalutata del 5%;
- b) totalmente non ultimati - valore area fabbricabile;
- c) parzialmente ultimati - rendita catastale rivalutata del 5% per la parte ultimata e, per la parte non ultimata, il valore dell'area fabbricabile residua;
- d) fabbricati categoria "D" - rendita catastale rivalutata del 5%;valore delle scritture contabili qualora siano sprovvisti di rendita.

AREE FABBRICABILI - Base imponibile: Il valore venale in comune commercio .

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05/03/03 sono stati fissati i valori minimi inderogabili a metro quadrato, per zona omogenea di PRG ai quali i contribuenti possono far riferimento. Si invita, inoltre la S.V., qualora non abbia provveduto, ad accatastare i fabbricati sia essi di civile abitazione che rurali e a riclassare quei fabbricati che hanno subito delle modifiche strutturali (fusioni,ristrutturazioni,ampliamenti ecc.) per i quali la rendita catastale attribuita originariamente non è più valida.

Dalla Residenza Comunale, Maggio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria De Angelis